

**Disegno di legge A.S. 2553 recante “modifiche al codice della comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obbligo di attivazione del servizio di ~~safety check~~ diffusione messaggistica di allertamento - IT-Alert”**

**Art. 1.**

*(Finalità)*

1. La presente legge è volta ad assicurare un sistema di comunicazione **tra le Autorità pubbliche e i cittadini nell'imminenza o** al verificarsi di emergenze connesse a calamità naturali **o con le attività dell'uomo, o ad** eventi di natura terroristica sul territorio nazionale.

**Art. 2.**

*(Modifica all'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)*

1. All'articolo 1, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo la lettera *ee*) sono inserite le seguenti:

«*ee-bis*) **funzione di ~~safety check~~ diffusione di messaggistica di allertamento IT-Alert:** un servizio di trasmissione dati monodirezionale verso l'utente che, **nell'imminenza o** in caso di emergenze connesse a ~~calamità naturali~~ **a eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225** o eventi di natura terroristica sul territorio nazionale, garantisce alle persone presenti in una determinata area geografica la possibilità di ricevere messaggi di allertamento emergenza e istruzioni di sicurezza;

*ee-ter*) **~~safety check~~ diffusione di messaggistica di allertamento IT Alert:** ~~controllo~~ **Servizio** di sicurezza attivabile su richiesta dell'**Autorità competente** composto da messaggi di emergenza e istruzioni di sicurezza.

**Art. 3.**

*(Modifica all'articolo 4 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)*

1. All'articolo 4, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo la lettera *h*) è aggiunta, in fine, la seguente:



«*h-bis*) promuovere e favorire, **nell'imminenza o** in caso di emergenze connesse ad **eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225** o eventi di natura terroristica sul territorio nazionale attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, **le attività di cui all'articolo 3 della legge n. 225/92**, la protezione civile e la tutela dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, all'ambiente, alla libertà e alla sicurezza.

#### Art. 4

*(Modifica all'articolo 13 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)*

1. All'articolo 13, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo la lettera *g*) è aggiunta, in fine, la seguente:

«*g-bis*) garantendo l'attivazione della funzione di ~~safety-check~~ **diffusione della messaggistica di allertamento**, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *ee-bis*)»

#### Art. 5.

*(Modifica all'articolo 14 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)*

1. All'articolo 14, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a-bis*) promuovere e favorire **nell'imminenza o** in caso di emergenze **connesse con gli eventi di cui all'articolo 2 della legge n.225/92**, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la tutela dell'incolumità pubblica e il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, all'ambiente, alla libertà e alla sicurezza.

#### Art. 6.

*(Modifiche all'articolo 16-bis del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)*

1. All'articolo 16-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1, lettera *a*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per garantire un servizio di ~~safety-check~~ **diffusione di messaggistica di allertamento**



anche **nell'imminenza o** in caso di emergenze connesse a calamità naturali **o con le attività dell'uomo**, o a eventi di natura terroristica sul territorio nazionale»;

b) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di assicurare un servizio di ~~safety-check~~ **diffusione di messaggistica di allertamento** anche **nell'imminenza o** in caso di emergenze connesse a calamità naturali **o con le attività dell'uomo**, o a eventi di natura terroristica sul territorio nazionale

#### **Art. 7.**

*(Modifica all'articolo 76 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)*

1. All'articolo 76 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3.1. Il Ministero provvede affinché gli operatori esercenti reti telefoniche pubbliche, i fornitori dei servizi di emergenza e le imprese interessate garantiscano l'attivazione della funzione di ~~safety-check~~ **diffusione di messaggistica di allertamento**, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *ee-bis*)”.

#### **Art. 8.**

*(Modifica all'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)*

1. All'articolo 96, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: «competenti autorità giudiziarie» sono inserite le seguenti: «, nonché l'attivazione della funzione di ~~safety-check~~ **diffusione di messaggistica di allertamento**.

#### **Art. 9.**

*(Modifica del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259)*

1. Alla parte A dell'allegato n. 1 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il punto 12 è inserito il seguente:

«12-bis. garantire l'attivazione della funzione di ~~safety-check~~ **diffusione di messaggistica di allertamento**, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *ee-bis*)».



## Art. 10.

### *(Disposizioni per l'attuazione del ~~safety check~~ diffusione di messaggistica di allertamento)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del **Capo del Dipartimento della protezione civile**, di concerto con i Ministri della difesa e dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da adottare entro ~~tre~~ ..... mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate:

a) le modalità e i criteri di attivazione della funzione di ~~safety check~~ **diffusione di messaggistica di allertamento nell'imminenza o** al verificarsi delle emergenze e degli eventi di cui all'articolo 1;

b) le modalità di definizione dei contenuti del sistema di ~~safety check~~ **diffusione di messaggistica di allertamento** richiesto, tenendo conto degli scenari prevedibili in relazione alle emergenze e agli eventi di cui all'articolo 1;

c) le modalità di gestione della richiesta per l'attivazione della funzione di ~~safety check~~ **diffusione di messaggistica di allertamento** da parte degli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

~~d) le modalità di autorizzazione della richiesta di attivazione di cui alla lettera c);~~ **da RIFORMULARE**

e) le modalità di invio della comunicazione di ~~safety check~~ **diffusione di messaggistica di allertamento.**

2. Lo schema di decreto di cui al comma 1, corredato del parere del Consiglio di Stato, è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere, che deve essere reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione.

3. In relazione alle prestazioni obbligatorie di cui all'articolo 8, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di cinque milioni di euro per l'anno 2017 e di due milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



## **Art. 11.**

*(Disposizioni transitorie)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall'articolo 8 della presente legge, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui all'articolo 10.

